

Bando per la concessione di contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Bando 2021.

CAPO I FINALITÀ E RISORSE	2
ART. 1 FINALITÀ.....	2
ART. 2 DOTAZIONE FINANZIARIA E STRUTTURA COMPETENTE.....	2
CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	2
ART. 3 SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	2
CAPO III ATTIVITA' FINANZIABILE E SPESE AMMISSIBILI	2
ART. 4 ATTIVITÀ FINANZIABILI.....	2
ART. 5 SPESE AMMISSIBILI E LIMITI	2
ART. 6 SPESE NON AMMISSIBILI	3
ART. 7 INTENSITÀ E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI.....	3
CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	3
ART. 8 DOMANDA DI CONTRIBUTO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE	3
ART. 9 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	4
ART. 10 CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA.....	4
ART. 11 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO	4
CAPO V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.....	4
ART. 12 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	4
ART. 13 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI E CRITERI DI PRIORITÀ	5
ART. 14 GRADUATORIA DELLE ATTIVITÀ AMMISSIBILI	5
ART. 15 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	5
CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	5
ART. 16 RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE.....	5
ART. 17 PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE	6
ART. 18 ISTRUTTORIA DELLA RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	6
ART. 19 RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO –	6
CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	6
ART. 20 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	6
CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE.....	7
ART. 21 ISPEZIONI E CONTROLLI.....	7
ART. 22 REVOCA DEL CONTRIBUTO.....	7
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI	7
ART. 23 RINVIO.....	7

ALLEGATO A – Tabella 1) criteri e indicatori

ALLEGATO B – fac-simile procura

ALLEGATO C – relazione attività

CAPO I FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità.

Art. 2 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a euro 200.000,00 per l'anno 2021.
2. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente bando è il Servizio competente in materia di sport, di seguito denominato Servizio.

CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 3 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità i seguenti soggetti:
 - a) le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e/o al CIP;
 - b) le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Discipline sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni, e/o al CIP.
2. I richiedenti di cui al **comma 1**, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere associazioni o società sportive senza fini di lucro;
 - b) avere sede operativa in Friuli Venezia Giulia;
 - c) essere costituite da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

CAPO III ATTIVITA' FINANZIABILE E SPESE AMMISSIBILI

Art. 4 attività finanziabili

1. È finanziabile l'attività sportiva rivolta alle persone con disabilità svolta dai soggetti di cui all'**articolo 3**, nell'ambito della propria attività istituzionale, in ordine alle seguenti azioni:
 - a) attività di preparazione atletica, allenamenti;
 - b) attività sportive a favore delle persone con disabilità;
 - c) numero atleti tesserati di interesse nazionale.

Art. 5 spese ammissibili e limiti

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative all'attività di cui **all'articolo 4** che rispettano i seguenti principi:
 - a) sono imputabili e pertinenti esclusivamente alla realizzazione dell'attività ammessa a finanziamento;
 - b) sono sostenute dal beneficiario del contributo;
 - c) sono sostenute dalla data dell'1/01/2021 al 31/12/2021.
2. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti tipologie di spese aventi ad oggetto:
 - a) costi relativi al trasferimento, al vitto e al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, arbitri, cronometristi dirigenti e collaboratori;
 - b) compensi per arbitri, tecnici, cronometristi, dirigenti e collaboratori; in tali casi sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga, note di pagamento, parcelle;
 - c) affitto di impianti sportivi;
 - d) noleggio di mezzi di trasporto per atleti ed accompagnatori e noleggio di attrezzature utilizzate per la realizzazione dell'attività di cui **all'articolo 4**;
 - e) stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'attività sportiva svolta;
 - f) spese per assistenza sanitaria e spese mediche strettamente inerenti l'attività sportiva svolta;
 - g) spese per coperture assicurative e per tasse versate alle federazioni e alle organizzazioni sportive.
 - h) spese generali di funzionamento ammissibili a rendicontazione, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso: in particolare, spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi, spese relative a beni e

servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.>>.

3. Per spesa ammissibile a contributo si intende il totale delle uscite detratte le entrate ed escluso l'importo del contributo richiesto.
4. La spesa ammissibile non può essere inferiore all'importo di euro 6.250,00 e superiore all'importo di euro 25.000,00

Art. 6 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
 - a) imposta sul valore aggiunto (IVA) quando sia recuperabile dal soggetto richiedente;
 - b) doni e liberalità;
 - c) compensi ad atleti;
 - d) spese non riconducibili alle attività di cui **all'articolo 4** del presente Bando.

Art. 7 intensità e ammontare dei contributi

1. L'importo del contributo concedibile è compreso tra euro 5.000,00 ed euro 20.000,00, con l'assegnazione di una quota fissa a tutti i soggetti risultati ammissibili e di una quota variabile.
2. Il limite massimo di contributo concedibile per ciascun beneficiario con il presente Bando, non può superare l'80 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda. L'importo del contributo concesso non può essere superiore all'importo richiesto.
3. Gli interventi sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse.
4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo assegnato a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo è concesso con le modalità di cui al **comma 5** ed esclusivamente se risulta superiore almeno al 70% della spesa ammissibile.
5. Per le finalità di cui al **comma 4**, il beneficiario accetta il contributo assegnato, fatta salva l'eventuale rinuncia allo stesso da inviare tramite pec all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it entro dieci giorni dalla pubblicazione, sulla pagina dedicata del sito istituzionale della Regione, della graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative ammesse a contributo e di quelle ammissibili a contributo e non finanziate per carenza di risorse. Nel caso di rinuncia espressa, si dà luogo a scorrimento della graduatoria e la posizione del soggetto interpellato rimane salva agli effetti del **comma 6**.
6. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo richiedente, non finanziato
7. I beneficiari, finanziati ai sensi del **comma 4**, rendicontano la totalità della spesa a prescindere dal limite percentuale del contributo concesso.

CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 8 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è compilata esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line (IOL) a cui si accede dal link presente sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport.
2. I soggetti di cui **all'articolo 3**, possono presentare, ai sensi del presente Bando, una sola domanda di contributo.
3. Qualora il medesimo soggetto presenti, nel medesimo arco temporale di cui **all'articolo 9 comma 2**, più domande di contributo viene considerata valida soltanto l'ultima domanda in ordine di tempo, purché ammissibile.
4. Costituiscono parte integrante della domanda le seguenti dichiarazioni:
 - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 3**;
 - b) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), di conoscenza del divieto di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000, di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 20**, sottoscritte dal legale rappresentante o altro soggetto munito di procura.
5. Devono altresì essere allegati alla domanda:
 - a) In caso di compilazione della domanda da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene individuato il soggetto con potere di compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, redatta secondo il

- modello **allegato B** al presente Bando, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, corredata della copia del documento valido di riconoscimento;
- b) la relazione in ordine all'attività svolta dalla associazione (**allegato C**);
 - c) copia del modello di versamento, nel caso di richiedente non esente dal pagamento dell'imposta di bollo;
6. La mancata presentazione della documentazione di cui ai **commi 4 e 5 lettera a)**, comporta la non ammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.
 7. I fac-simili della domanda e dei documenti di cui alle lettere a) e b) del **comma 4**, nella stessa contenuti, sono approvati con decreto del Direttore del Servizio sport e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.

Art. 9 presentazione della domanda

1. La domanda è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio sport, dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura ed è compilata e inoltrata esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico denominato "Istanze On Line", per accedere al quale sarà necessario utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ovvero il "LoginFVG" esclusivamente in modalità "Avanzato" (sistema di autenticazione tramite identificazione del richiedente che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mette a disposizione dei cittadini per accedere in modalità sicura ai servizi e alle applicazioni on line), accessibile dal sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata allo sport, a pena di inammissibilità.
2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità, **dalle ore 9:00:00 del 1° giugno 2021 alle ore 16:00:00 del 30 giugno 2021**.
3. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di cui al **comma 2**, fanno fede esclusivamente la data, l'ora, il minuto e il secondo della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
4. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risultino rispettati i termini perentori di cui al **comma 2**.
5. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 10 cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **dall'articolo 3**;
 - b) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste **all'articolo 9, comma 1**;
 - c) presentate dopo la scadenza dei termini di cui **all'articolo 9, comma 2**;
 - d) relative ad attività **non finanziabili** ai sensi **dell'articolo 4**;
 - e) recanti una spesa ammissibile inferiore ad euro 6.250,00;
 - f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 12, comma 2**, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.
 - g) per le quali, a seguito dell'attività istruttoria, la somma delle spese ammissibili risulti inferiore agli importi minimi indicati **all'articolo 5, comma 4**;
 - h) prive dei documenti indicati **all'articolo 8, comma 4 e comma 5 lettera a)**.

Art. 11 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

CAPO V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 12 istruttoria delle domande

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei soggetti richiedenti e oggettivi dell'attività svolta, nonché l'ammissibilità delle spese.

2. Ove la domanda risulti irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato fissando un termine perentorio per fornire le integrazioni richieste, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.
3. Qualora nella domanda non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui **alla Tabella 1 – allegato A** del Bando, non verrà richiesta alcuna integrazione alla domanda e non verrà assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.
4. Sono inammissibili le domande per le quali, a seguito dell'attività istruttoria, l'importo della spesa ammissibile risulti inferiore agli importi indicati **all'articolo 5, comma 4**.
5. Ai fini della verifica dei requisiti di affiliazione/registrazione e dei dati tecnico-sportivi dichiarati nella domanda, il Servizio può avvalersi del supporto del Comitato Regionale FVG del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e del Comitato Regionale FVG del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)

Art. 13 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione delle domande risultate ammissibili a contributo e della successiva formulazione della graduatoria di merito, nella Tabella 1 del presente Bando sono individuati i criteri di valutazione e i corrispondenti punteggi.
2. A parità di punteggio, la posizione nella graduatoria è determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo.

Art. 14 graduatoria delle attività ammissibili

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 7/2000, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, sono approvati:
 - 1) la graduatoria delle attività finanziate;
 - 2) l'elenco delle attività ammissibili a contributo, ma non finanziate per carenza di risorse;
 - 3) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;
2. Nelle graduatorie di cui al **comma 1, punto 1)** sono elencati, secondo l'ordine decrescente di punteggio, gli assegnatari del contributo, con l'indicazione dell'attività ammissibile, della spesa ammissibile e dell'importo assegnato.

Art. 15 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi ed erogati con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 30 giorni dal decreto di approvazione delle graduatorie di cui **all'articolo 14**;
2. Il contributo assegnato si considera accettato, fatta salva l'eventuale rinuncia da parte del beneficiario di cui **all'articolo 7, comma 5**.
3. I contributi sono concessi ed erogati in unica soluzione e in via anticipata, nella misura del cento per cento del contributo assegnato, previa richiesta del beneficiario.
4. Nel caso in cui, entro la fine dell'esercizio finanziario in corso, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento o di rinunce da parte dei soggetti assegnatari, si procede allo scorrimento della graduatoria. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Bilancio finanziario gestionale o di variazione dello stesso, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Direttore del Servizio o del suo delegato.

CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 16 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa è redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport.
2. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
 - a) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000;
 - b) dichiarazione attestante le entrate ottenute per l'attività finanziata.
3. Deve altresì essere allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente con cui viene individuato il soggetto con potere di compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, redatta secondo il modello, pubblicato sul sito istituzionale della

Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, corredata della copia del documento valido di riconoscimento.

Art. 17 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio sport ed è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del richiedente, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio fissato nel decreto di concessione del contributo. Può essere concessa la proroga del termine di rendicontazione per una sola volta e per un massimo di 90 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini iniziali, o successivamente prorogati, comporta la revoca del contributo.
2. Il beneficiario rendicontra le spese e le entrate relative all'attività finanziata; la tipologia delle voci di spesa indicate nel rendiconto deve corrispondere a quella indicata nel preventivo, parte integrante della domanda di contributo.

Art. 18 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la conferma del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla revoca della concessione.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando il contributo assegnato.
4. L'atto di approvazione della rendicontazione è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 90 giorni dalla data della presentazione della documentazione di cui **all'articolo 17** e di quella integrativa eventualmente richiesta dal Servizio competente, salvo i casi previsti dall'**articolo 22** comma 1 lettera d).

Art. 19 rideterminazione del contributo –

1. Il contributo concesso non può superare l'80% della spesa ammessa a rendicontazione (totale delle spese al netto delle entrate ottenute per l'attività finanziata escluso il contributo regionale).
2. Il contributo è rideterminato qualora in sede di rendicontazione:
 - a) l'importo delle spese ammesse a rendicontazione (spese al netto delle entrate escluso il contributo regionale), in coerenza con le diverse tipologie di spese ammissibili indicate all'articolo 5, comma 2, sia inferiore all'ammontare della spesa ammissibile indicata in graduatoria. In tale caso il contributo viene proporzionalmente rideterminato;
 - b) la sommatoria delle entrate, compreso il contributo regionale concesso ai sensi del presente Bando, supera l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario per lo svolgimento dell'attività oggetto del contributo medesimo;
3. Si procede alla rideterminazione del contributo concesso qualora l'importo ammesso a rendicontazione sia superiore o almeno pari al cinquanta per cento del contributo medesimo e, comunque, nel rispetto dei limiti di cui **all'articolo 7, comma 2**. Nel caso in cui l'importo ammesso a rendicontazione risulti inferiore al cinquanta per cento del contributo concesso, si procede alla revoca.
4. La rideterminazione del contributo comporta la restituzione delle somme eccedenti, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000, ove dovuti.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 20 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) trasmettere, in sede di rendicontazione, la dichiarazione attestante le entrate ottenute per il finanziamento dell'attività, ai sensi **dell'articolo 16, comma 2**;
 - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 9, comma 5**;
 - c) a rispettare i termini previsti dal presente Bando;

- d) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 17, comma 1**;
- e) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 21**;
- f) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
- g) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 124/2017.

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 21 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 22 revoca del contributo

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti dal presente Bando;
 - c) incompleto o insufficiente riscontro alla richiesta di chiarimenti e integrazioni nei termini perentori stabiliti;
 - d) accertamento in sede di rendicontazione del verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - 1) attività svolta diversa da quella ammessa a contributo;
 - 2) spesa ammessa a rendicontazione inferiore al 50% del contributo concesso;
 - 3) attività svolta da soggetto diverso dal beneficiario;
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 8/2003.

Tabella 1) – Allegato A

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	PUNTI
1. Storicità dell'associazione/ società sportiva (requisito minimo essenziale: 2 anni alla data di presentazione della domanda)	2	a) oltre 5 anni e fino a 10 anni oltre b) 10 anni	1 2
2. Numero atleti disabili tesserati della associazione / società sportiva riferito all'anno 2020 desunto dall'ultimo tesseramento effettuato (ogni tesseramento deve avere durata almeno semestrale)	3	a) fino a 10 da b) 11 a 30 c) oltre 30	1 2 3
3. Percentuale atleti disabili tesserati di età pari o inferiore a 25 anni riferita all'anno 2020	1	a) Fino al 50% b) oltre il 50%	0 1
4. Numero atleti tesserati con disabilità di grado elevato, che richiede accompagnatore / guida in rapporto 1:1 riferita all'anno 2020	5	a) da 1 a 3 b) da 4 a 6 c) da 7 a 10 d) oltre 10	2 3 4 5
5. Rapporto atleti disabili / istruttori riferito all'anno 2020	3	a) > 8 (più di 8 atleti per ogni istruttore) b) <=8 >= 3 (da 3 a 8 atleti per ogni istruttore) c) < 3 (meno di 3 atleti per ogni istruttore)	1 2 3
6. L'associazione / società sportiva svolge l'attività sportiva "esclusivamente" per gli atleti disabili riferita all'anno 2020	3	a) No b) Si	0 3
7. Organizzazione di sessioni di allenamenti sportivi per gli atleti disabili, riferiti all'anno 2021	2	a) oltre due mesi b) oltre tre mesi	1 2
8. L'associazione/società sportiva ha atleti disabili di interesse nazionale nell'anno 2020	4,5	a) No b) Si	0 4,5
9. Quota di partecipazione finanziaria richiesta in rapporto al costo totale dell'attività sportiva prevista come risultante dal quadro F della domanda riferita all'anno 2021	4,5	a) Il contributo richiesto non supera il 35% b) Il contributo richiesto è pari o superiore al 35%	4,5 0
TOTALE	28		

L.R. 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport) e Bando per la concessione di contributi per l'attività sportiva delle persone con disabilità, ai sensi della L.R.8/2003 art.18 bis - Anno 2021.

PROCURA PER LA COMPILAZIONE, SOTTOSCRIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI CONTRIBUTO¹

(ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto _____ codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione / Società sportiva
/Ente _____ con sede legale in² _____ e sede operativa in³ _____, codice fiscale _____

Conferisce procura speciale
(artt. 1387 e seguenti del Codice Civile)

a (cognome e nome) _____ ,

codice fiscale _____

per la compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda di contributo e della documentazione parte integrante della
"Domanda di contributo per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità Anno 2021" - Riferimento normativo:
legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport), articolo 18 bis e relativo Bando approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. _____ del _____.

Data e firma⁴

¹ Per la validità della procura, il legale rappresentante deve allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità.

² Indicare indirizzo completo: via, n. civico, comune, provincia.

³ Indicare indirizzo completo: via, n. civico, comune, provincia.

⁴ Il documento deve essere convertito in formato pdf e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione/Società sportiva/Ente.

Allegato C – Programma dell'attività istituzionale.

Denominazione del richiedente	
--------------------------------------	--

Programma dell'attività istituzionale. (massimo 2000 caratteri con spazi)	<i>Descrizione chiara e dettagliata del programma delle attività che il soggetto richiedente intende svolgere per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali con riferimento all'anno per il quale è presentata la domanda.</i> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p style="text-align: right;">IL VICEPRESIDENTE</p>
---	--